



Procedimento n. 1/2025 R.G. C.F.A.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni	Presidente relatore
Avv. Tito Varrone	Componente
Avv. Maurizio De Dominicis	Componente

ORDINANZA

Su reclami ex art 38, comma 3, RG Fitarco

PER

L'ANNULLAMENTO E/O L'INTEGRALE RIFORMA

dell'ordinanza del Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro con l'Arco n. 2/2025 depositata il 4 giugno 2025

di

██████████ (tess. ████████), nato a ████████ il ████████ domiciliato in ████████, ████████, ████████, tesserato per il ████████ ████████ (██████) e per la A.S.D. ████████ (██████) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Malossini e Luigi Marsico elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, ████████ e digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata alessandromalossini@ordineavvocatiroma.org e luigimarsico@ordineavvocatiroma.org

nonché di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





██████████ (tess. ██████), nato a ██████ il ██████ domiciliato in ██████, ██████, ██████, tesserato per l'A.S.D. ██████, rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Zanghì elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in ██████ e digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata marcozanghi@pecavvpa.it (di seguito congiuntamente i "Reclamanti").

FATTO E DIRITTO

Con atto dell'8 maggio 2025 ricevuto dal Safeguarding Officer Federale, l'Ufficio del Procuratore Federale è stato notiziato, per quanto di competenza, circa presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale posti in essere dal tesserato Sig. ██████, atleta della ██████, nei confronti di diverse atlete del ██████.

Il 27 maggio 2025, all'esito delle iniziali indagini di rito, il Procuratore Federale ha formalizzato al Tribunale Federale la richiesta di misure cautelari di urgenza ex art. 38.2 del Regolamento e in particolare la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale sia a carico del sig. ██████, per le risultanze emerse ad esito della predetta segnalazione del Safeguarding Officer, sia del Sig. ██████, in ragione della sua grave condotta omissiva e di conseguenza permissiva tenuta nell'incarico – svolto nelle more – di ██████.

Con Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, emessa ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, del Regolamento, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





procedura di urgenza, ha accolto l'istanza della Procura Federale, applicando ai Reclamanti, con provvisoria immediata esecuzione, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura stessa.

Il 30 maggio 2025 è stata quindi ritualmente esperita l'audizione – ex art. 38, comma 3, del Regolamento – degli interessati. Il giudizio è stato trattenuto in decisione e, con la predetta Ordinanza n. 2/2025, il Tribunale Federale, ritenendo sussistere condizioni e presupposti di cui all'art. 38 del Regolamento, ha confermato il precedente provvedimento n. 1/2025 e, per l'effetto, ha applicato ai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale.

Con i rispettivi atti di reclamo, i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto la revoca dell'Ordinanza T.F. n. 2/2025 e, con successiva memoria, hanno formulato istanze istruttorie.

In data 9 luglio 2025 la Procura Federale depositava memoria, chiedendo nella sostanza il rigetto delle istanze istruttorie dei Reclamanti.

I Reclamanti contestavano entrambi la debenza del contributo unificato dovuto per gli accessi alla giustizia sportiva.

La questione assume carattere pregiudiziale, conseguentemente questa Corte deve farsi carico di vagliare la procedibilità dei due reclami atteso che non risulta versata, ad oggi, alcuna somma a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia di cui all'art. 8 del RG Fitarco.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





I difensori dei reclamanti, in interlocuzioni telefoniche e telematiche con la Segreteria della Corte, hanno sostenuto che costoro non sono tenuti a versare tale contributo, riferendosi il comma 1 della menzionata disposizione al *“giudizio di primo grado”* e al *“giudizio di secondo grado”*, ossia ai giudizi di merito destinati a concludersi mediante provvedimenti di definizione della singola vertenza devoluta alla cognizione degli Organi di Giustizia Federale, laddove l’ordinanza del Tribunale Federale di cui è stato sollecitato l’annullamento ovvero la riforma è intervenuta nell’ambito di procedimento cautelare scaturito da istanza del Procuratore Federale ex art. 38, comma 2, del RG Fitarco.

Soggiungono che siffatta conclusione si impone poiché diversamente opinando verrebbe ad essere compresso il diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 della Costituzione).

Tali assunti, tuttavia, non convincono.

L’art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che *“Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia. 2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice. 3. Le disposizioni del presente*

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni".

L'art. 8 del RG Fitarco che, lo si ricorda, costituisce attuazione dell'art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva, nella sua formulazione testuale si riferisce al giudizio "di primo" e di "secondo grado" senza alcuna ulteriore precisazione. Il termine "giudizio" è sinonimo di procedimento giudiziario, il procedimento attraverso il quale l'Autorità adita è chiamata ad assumere determinazioni che costituiscono estrinsecazione della funzione giurisdizionale. In qualsiasi ambito processuale le modalità secondo cui il giudice è tenuto ad assumere le proprie determinazioni, in merito a istanze cautelari formalizzate dalle parti, sono disciplinate mediante apposite norme con le quali è disegnato il tipo di procedimento che deve essere seguito, come si evince con estrema chiarezza anche dall'art. 38 del RG Fitarco.

La riprova di quanto si va qui dicendo discende dalla circostanza che nella prassi il procedimento giudiziario che il giudice deve seguire allorquando è chiamato a provvedere riguardo ad istanza cautelare è, appunto, definito "giudizio cautelare" per distinguerlo dal procedimento all'esito del quale il giudice è chiamato a definire la singola vertenza, denominato "giudizio di merito".

Ma al di là di quanto è dato desumere dalla lettera dell'art. 8 RG Fitarco, l'esegesi restrittiva della disposizione *de qua* predicata dai difensori dei reclamanti trova smentita nella "ratio" della stessa.

In precedenza si è ricordato che mediante la ridetta disposizione si è data concreta attuazione all'art. 7 del Codice di Giustizia sportiva da cui si evince che il contributo

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





per l'accesso ai servizi di giustizia è richiesto "a parziale copertura dei costi di gestione" del sistema giustizia, che deve essere approntato da ciascuna Federazione sportiva.

In buona sostanza, si tratta di una somma di danaro, di entità tale da non rendere eccessivamente oneroso l'accesso alla giustizia da parte di chi vi abbia interesse; con il versamento di tale somma, chi si rivolge agli Organi della Giustizia sportiva concorre, sebbene in misura alquanto modesta, alla spesa che ciascuna Federazione deve sostenere per poter assicurare il "servizio giustizia".

Ciò posto, è indubbio che gli Organi di Giustizia sportiva, nel momento in cui sono destinatari di istanze cautelari (ovvero di reclami con i quali sono contestate ordinanze di rigetto o di accoglimento di istanze cautelari), sono compulsati a fornire detto servizio, che concerne tanto procedimenti giudiziari che scaturiscono dall'invocazione della c.d. "tutela cautelare", quanto i procedimenti giudiziari a conclusione dei quali sono chiamati a statuire in via definitiva in relazione a vertenze devolute alla loro cognizione.

È certo, pertanto, che i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], mediante i reclami su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi, hanno inteso accedere a "servizio" inerente alla giustizia sportiva garantito dalla FITARCO.

È appena, poi, il caso di aggiungere che ai sensi dell'art. 5.6 del RG Fitarco *"Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Orbene, per quanto concerne il processo civile l'art. 13, comma 3, del d.P.R. 115/2002 dispone il pagamento del contributo unificato anche per i cautelari *ante causam*.

Ad abundantiam si aggiunge che per quanto riguarda il processo amministrativo e tributario le misure cautelari possono essere assunte solo con decisione Collegiale (salva possibilità di statuizioni cautelari provvisorie di carattere monocratico) e una volta depositato l'atto mediante il quale è introdotto il singolo giudizio con apposito ricorso che (salve le ipotesi di giudizi esenti) deve accompagnarsi al versamento del contributo unificato, mentre per quanto riguarda il processo penale il contributo unificato è dovuto solo ed esclusivamente per l'esercizio dell'azione civile all'interno di esso.

Da ultimo si osserva per un verso che l'art. 7.2 del Codice della Giustizia Sportiva demanda a delibera della Giunta Nazionale del CONI la "*fissazione della misura massima del contributo eventualmente per Federazioni*", lasciando così intendere che esso è sempre e, comunque, dovuto, salva la sua commisurazione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si deve ritenere che il contributo sia senz'altro dovuto; conseguentemente, ove i Reclamanti continuino ad ometterne il pagamento, la Federazione dovrà procedere al recupero coatto.

In tal caso, il presente provvedimento verrà trasmesso al Presidente e al Segretario Generale della Federazione per le necessarie verifiche e i relativi adempimenti.

All'omesso versamento del contributo di giustizia dovrebbe conseguire la declaratoria dell'improcedibilità dei reclami, tuttavia questa Corte ritiene che l'importanza delle

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





questioni trattate e la loro delicatezza impongano una pronuncia giudiziale per il seguente ordine di considerazioni.

I fatti si sono svolti in una realtà sportivo-istituzionale di massimo livello, caratterizzata da una naturale funzione rappresentativa, educativa e di modello civico, sia verso l'esterno che nei confronti delle atlete e atleti che ne fanno parte.

In tale cornice, le contestazioni incidono direttamente sulla credibilità e autorevolezza dell'intera realtà sportiva, con riflessi 'sistemici' che si aggiungono ai danni personali che potrebbero essere riferibili a ciascuna delle persone offese.

* * *

Con plurimi motivi di impugnazione, i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] richiedono la revoca dell'ordinanza cautelare.

I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi fra loro e nella sostanza volti ad ottenere la modifica del provvedimento impugnato per l'insussistenza dei fatti contestati.

Con l'Ordinanza n. 2/2025 il Tribunale Federale, nel confermare la sospensione cautelare dalle attività sportive e federali per i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], ha ritenuto sussistenti, all'esito delle riferite audizioni, i requisiti d'urgenza posti a fondamento della precedente Ordinanza n. 1/2025; ha pertanto ritenuto, sia pur con delibazione sommaria tipica del giudizio in questione, che gli addebiti verso gli odierni Reclamanti trovassero piena conferma nel riscontro probatorio offerto dalla Procura Federale.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Per contro, le deduzioni difensive degli incolpandi sono apparse al Tribunale generiche, contraddittorie e non attendibili, nonché sprovviste del necessario corredo probatorio; sono state quindi ritenute inidonee a superare gli addebiti mossi dalla Procura Federale.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia gli elementi a supporto del *fumus*, sia il pericolo concreto e attuale che gli incolpandi possano nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quelli per cui si procede (*periculum in mora*).

Questa Corte non ha motivo di discostarsi da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado per le ragioni che seguono.

È opportuno ricordare, infatti, che nel procedimento sommario il giudice è tenuto a valutare se esistano o meno i presupposti per ritenere plausibile una forma di tutela giurisdizionale anticipata, per evitare che il tempo necessario al processo possa produrre danni irreparabili.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, sussistono gli elementi caratterizzanti la misura cautelare, ossia *fumus* e *periculum*.

In particolare, dinanzi ad una circostanziata e convergente rappresentazione dei fatti, ove più atlete dello stesso [REDACTED] si sono espresse in prima persona denunciando condotte di eccezionale intensità offensiva, i Reclamanti hanno fornito una ricostruzione dei fatti tale per cui gli stessi possono rientrare nella categoria dei rapporti “ordinari e corretti” con le atlete – quasi una sorta di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





cameratismo – dall'altro, negando ogni addebito, li hanno qualificati come "macchinazioni" a loro danno.

Le deduzioni dei Reclamanti nei rispettivi atti di gravame non sono quindi idonee a smentire la rilevanza e fondatezza degli elementi in ordine alle condotte contestate.

Le repliche addotte sul piano fattuale appaiono in ampia parte volta per volta indimostrate, inconferenti e comunque non dirimenti in senso contrario. In altre parole, la ricostruzione fornita dagli impugnanti non è idonea a scalfire il quadro indiziario raccolto, risolvendosi in valutazioni alternative prive, allo stato, di idonea efficacia demolitoria. Non risultano in particolare smentite le gravi condotte in termini di molestia verbale, fisica e psicologica protrattesi per anni da parte del Sig. [REDACTED],

né le condotte omissive, permissive e intimidatorie, del Sig. [REDACTED].

D'altronde, a titolo esemplificativo, l'esistenza di rapporti cordiali o episodi di collaborazione tra talune atlete e gli odierni Reclamanti, oppure l'asserita assenza di precedenti formali contestazioni da parte delle persone offese, non sono idonee a neutralizzare le numerose convergenti risultanze delle dichiarazioni raccolte sulla non correttezza dei comportamenti e la relativa omessa denuncia degli stessi.

Con la chiusura delle indagini e il giudizio di merito saranno effettuati gli approfondimenti istruttori propri di quella fase ma allo stato non sussistono validi elementi per discostarsi dalla decisione di primo grado e dalle misure cautelari emesse a tutela del sistema.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Sia pur con delibazione sommaria, questa Corte ritiene che gli addebiti trovino piena conferma nel materiale probatorio offerto dalla Procura Federale e depositato agli atti di causa.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, si ritengono rilevanti e attendibili le deposizioni rese dalle tesserate del [REDACTED].

Le ricostruzioni dei fatti hanno sia confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima che offerto elementi ulteriori, non contraddittori, in merito alla gravità delle condotte contestate.

Quanto poi al *periculum in mora*, le condotte ascritte – risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete – risultano replicabili nel corso di future attività sportive e federali.

Con separate memorie sono state formulate richieste istruttorie da parte sia del [REDACTED] che del [REDACTED].

La Procura, nella memoria di costituzione per l'udienza camerale del 16 luglio ha ritenuto inammissibili le richieste istruttorie perché formulate all'interno del procedimento cautelare evidenziando peraltro che le indagini sono ancora pendenti.

La Corte ritiene le istanze istruttorie inammissibili in questa fase, sia perché le indagini non si sono concluse, sia perché non sono state adeguatamente capitolate e sono state formulate in modo vago e non puntuale.

Allo stato non sussistono neanche elementi per mitigare le misure cautelari adottate.

Il Giudice, anche in fase cautelare, nell'applicare le stesse esercita infatti un potere

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





discrezionale con valutazioni legate alla gravità dell'illecito disciplinare, dovendo procedere all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, e del luogo dell'illecito unitamente ad ogni altra modalità dell'azione.

Il Giudice di primo grado ha condivisibilmente applicato detti principi nell'irrogazione della misura cautelare della sospensione. Misura proporzionata agli illeciti contestati.

Le considerazioni svolte consentono di approdare, allo stato, ad un giudizio quantomeno di equivalenza sui comportamenti del [REDACTED] e del [REDACTED], che è stato fatto proprio dal Giudice di primo grado nell'applicazione delle misure cautelari. Entrambi rivestono una posizione di rilievo nel contesto federale e, dal materiale probatorio esaminato, i rapporti fra i due sembrano a tutt'oggi in essere.

Gli illeciti disciplinari collegati ad abusi sessuali in ambito sportivo costituiscono tra le violazioni più gravi, che possono compromettere irreparabilmente la fiducia, la sicurezza e l'integrità del sistema sportivo, oltre a ledere in profondità la dignità della persona, in particolare di soggetti [REDACTED].

L'ambiente sportivo si fonda su relazioni fiduciarie forti: tra allenatore e atleta, tra società e tesserati, tra organizzazioni e famiglie. L'abuso sessuale spezza questo legame e produce danni di lungo periodo anche sul piano psicologico.

Tali comportamenti generano sfiducia nel sistema sportivo, riducono la partecipazione, isolano le vittime e mettono a rischio l'immagine e la credibilità dell'ente sportivo, anche a livello federale o internazionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i reclami non possono che essere rigettati.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





P.Q.M.

La Corte Federale di Appello FITARCO, definitivamente pronunciando sui reclami proposti dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] in epigrafe:

- i. in via pregiudiziale ritiene dovuto il pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento di Giustizia anche in ordine all'attestazione del versamento effettuato.

Rimette gli atti al Segretario Generale per il seguito di competenza;

- ii. rigetta le istanze istruttorie formulate dai Reclamanti;
- iii. conferma integralmente l'Ordinanza n. 2/2025 emessa dal Tribunale Federale in data 4 giugno 2025, disponendo per l'effetto che tutte le misure cautelari in essa contenute restino pienamente efficaci ed operative.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Avv. Alessandra Bruni

Presidente Relatore

Alessandra Bruni

Avv. Tito Varrone

Componente

Tito Varrone

Avv. Maurizio De Dominicis

Componente

Maurizio De Dominicis

Depositata in data 17 luglio 2025

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe

www.fitarco.it



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Publicata in data 18 luglio 2025



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

